

LE CIRCOLARI DOPO LA LEGGE BIAGI

I rischi dei contratti a progetto

di **Michele Tiraboschi**

La recente circolare Damiano sui contratti a progetto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 gennaio) ha un indubbio merito. Quello di aver riproposto alla attenzione degli organi ispettivi e di

Continua ▶ pagina 27

di **Michele Tiraboschi**

▶ Continua da pagina 1

Quattro anni di legge Biagi, e una lunga fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, non sono infatti bastati a ripulire il mercato del lavoro dalle collaborazioni fittizie. Ciò anche a causa di una deleteria campagna di disinformazione sulle reali finalità della legge 30, che ha inevitabilmente finito con il depotenziare l'ispirazione antifraudolenta della nuova normativa come puntualmente confermato dagli esiti, tutto sommato modesti, della sanatoria prevista dalla Finanziaria 2007. Eppure, che la legge Biagi potesse essere efficacemente utilizzata in questa direzione lo dimostra inequivocabilmente proprio l'azione del ministero guidato da Cesare Damiano che, prima in tema di lavoro nei call center e ora in termini più generali e sistematici, ha individuato

nella rigorosa attuazione della disciplina del lavoro a progetto la via maestra per far emergere le numerose forme di lavoro dipendente mascherate.

Nella non facile opera di bonifica di quella imponente area grigia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato va peraltro dato atto alla circolare Damiano di aver ora focalizzato l'attenzione su alcune aree e tipologie di attività particolarmente critiche, dove gli abusi e le violazioni delle norme di legge sono evidenti e reiterati. L'azione degli organi ispettivi e di vigilanza verrà ora prioritariamente - e giustamente - indirizzata verso tutte quelle attività elementari, ripetitive e

predeterminate che sono difficilmente compatibili con una prestazione autonoma di natura progettuale.

La ricca casistica indicata dalla circolare circo-scrive l'attenzione su talune attività rese nei settori del commercio e dei servizi, in edilizia, nei pubblici esercizi e nel turismo. Settori che tuttavia sono stati recentemente penalizzati dall'azione dello stesso ministero, che ha drasticamente compresso gli spazi di utilizzo di forme flessibili di lavoro dipendente come il lavoro a chiamata e lo staff leasing, ma anche il lavoro a termine (proroghe) e il part-time (clausole elastiche e flessibili). Venuta meno la logi-

ca di scambio ipotizzata dalla legge Biagi, che prevedeva una maggiore flessibilità nell'area del lavoro dipendente quale premessa per un realistico giro di vite sui «co.co.co.» fasulli, pare ora lecito dubitare della efficacia di un intervento repressivo che non lascia altra alternativa tra un'assunzione di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato e il lavoro nero. E ciò pure a fronte di esigenze aziendali che, nella gran parte dei casi, sono intermittenti, discontinue e occasionali.

Falliti gli incentivi economici e normativi della Finanziaria 2007, non si vede ora come la doverosa opera di contrasto delle collaborazioni fittizie possa essere condotta attraverso una traballante presunzione assoluta di lavoro dipendente. Presunzione che, contrariamente alla lettera della legge e agli orientamenti della giurisprudenza, diventa assoluta in funzione del tipo di attività, dell'assenza della forma scritta o della mera reiterazione del progetto.

È del resto la stessa circolare Damiano a ricordare incidentalmente il costante orientamento della Cassazione, secondo cui ogni attività umana suscettibile di valutazione economica può essere resa in forma autonoma, là dove l'elemento decisivo risiede nella natura autonoma o subordinata della prestazione. Ed

è qui, sul piano probatorio, che emerge tutta la potenzialità della leva del progetto, nel senso cioè di imporre, a quanti sottoscrivono un contratto di collaborazione, di esplicitare in anticipo e senza equivoci l'oggetto del contratto attraverso l'individuazione di un progetto specifico, programma di lavoro o fase di esso da realizzarsi secondo modalità esecutive e di coordinamento tali da garantire l'effettiva autonomia del collaboratore.

La prospettiva accolta dalla circolare Damiano si scosta sensibilmente da questa prospettiva preventiva lasciando ora ipotizzare, come concordemente segnalato dai primi commentatori, un drastico incremento del già imponente contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro. Vero è peraltro che non tutti i mali vengono per nuocere. L'azione di repressione contro abusi evidenti e condotti alla luce del sole è quanto mai doverosa, e bene fa il ministero a giocare le sue carte. Per contro, il prevedibile inasprimento del contenzioso tra ispettori, aziende e loro consulenti legali potrebbe finalmente consentire di far decollare lo strumento della certificazione dei contratti di lavoro, previsto dalla stessa legge Biagi, e che è ora l'unico baluardo per prevenire interventi repressivi che si avvalgono di presunzioni grossolane in contrasto con la legge e i consolidati orientamenti della giurisprudenza.

tiraboschi@unimore.it

ANALISI

Freno agli abusi, non ai contratti basati sul progetto

I DUBBI SULL'EFFICACIA
 L'intervento non lascia alternative tra l'assunzione come dipendente e il lavoro nero

I RISCHI
 La circolare persegue obiettivi condivisibili ma può causare un drastico aumento del contenzioso

